

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "COMUNITÀ ENERGETICA GEM"



Articolo 1. - Denominazione, sede e durata

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. n. 117 del 2017 e della normativa in materia un'Associazione denominata "**COMUNITÀ ENERGETICA GEM**", di seguito denominata "Associazione", che assume d'ora in poi la forma giuridica di Associazione.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 117 del 2017 (*Codice del Terzo settore*), è tenuta all'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, pertanto, la denominazione sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "**COMUNITÀ ENERGETICA GEM Ente del Terzo Settore**".

L'Associazione ha sede legale a 46041 Asola (Mn).

Fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti, il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, quando non deliberata dall'Assemblea degli Associati, e non comporterà alcuna modifica statutaria.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

La durata dell'Associazione è illimitata, tuttavia essa potrà essere sciolta mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 117 del 2017.

La comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria.

Articolo 2. - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117 del 2017, del Codice civile, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. È possibile proporre eventuale Regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti attinenti la vita associativa.

Articolo 3. - Interpretazione dello statuto

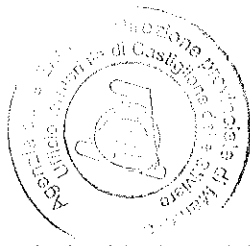
Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Articolo 4. - Scopo, oggetto sociale e finalità di interesse generale

L'Associazione nell'esercizio della sua attività non persegue alcun scopo di lucro.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'Associazione ha come oggetto sociale prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici, sociali a livello di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera e non profitti



Allegato "A" all'Atto di modifica del 20 settembre 2024

finanziari, promuovendo la riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione del costo dell'energia elettrica.

L'Associazione opera mediante mandato nei riguardi del Gestore dei Servizi Energetici (**di seguito "GSE"**).

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono quelle indicate nell'art. 5, lett. e), del D.Lgs. n. 117 del 2017 e ss.mm.ii., *ossia interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.*

Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Associazione ha per oggetto la "Realizzazione di comunità Energetiche Rinnovabili", ai sensi del D.Lgs. n. 199 del 2021, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 2023, in vigore dal 24 gennaio 2024, della Delibera Arera n. 727 del 2022, con cui è stato approvato Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD), così come integrato dalla Delibera Arera n. 15 del 30 gennaio 2024, e delle Regole Tecniche GSE entrate in vigore dal 23 febbraio 2024, così come integrate dalle nuove Regole Tecniche GSE pubblicate il 22 aprile 2024.

Per raggiungere lo scopo suddetto l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- monitorare i consumi energetici dei propri soci;
- gestire i rapporti con il Gestore nazionale dei Servizi Energetici (GSE);
- accedere ad incentivi e/o contributi di varia natura (*a titolo esemplificativo e non esaustivo di natura statale, regionale, comunale etc.*) il cui obiettivo è quello di combattere la povertà energetica;
- realizzare e/o utilizzare impianti a fonti rinnovabili che rispettino le prescrizioni indicate dalla normativa di settore;
- produrre, consumare, immagazzinare e condividere energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute, a qualsiasi titolo, dall'associazione stessa fatti salvi il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti e nel rispetto dei doveri di controllo dell'impianto di produzione richiesti dalla normativa in materia di comunità di energia rinnovabile;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici;
- svolgere attività di attivazione, sensibilizzazione, e formazione relativamente la cultura delle energie rinnovabili;
- operare come promotore di progetti pilota relativamente allo sviluppo delle comunità energetiche;
- promuovere l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati.

Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessari o utili alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile eccedente l'autoconsumo e, comunque, nei limiti di cui all'art. 6 del Codice

del Terzo Settore.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. n. 117 del 2017.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117 del 2017, secondo criteri e limiti stabiliti da apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea degli Associati, fermo restando che restano inibite tutte le attività che non possono essere svolte dalle comunità energetiche rinnovabili. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 117 del 2017.

L'Associazione è autonoma ed è effettivamente controllata dall'Assemblea degli associati. L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria.

L'Associazione può avvalersi della consulenza di società in grado di seguire tutte le fasi dello sviluppo, costruzione, gestione, i rapporti con altre istituzioni pubbliche e private e qualsiasi altra azione utile alla comunità energetica.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, ma possono essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute dagli Associati per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 del D.Lgs. n. 117 del 2017.

Articolo 5. - Ammissione, esclusione e recesso degli Associati

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche o Enti che accettano gli scopi e le finalità fissati dallo statuto e che siano intenzionate a dare il proprio contributo sia personale che finanziario al perseguimento degli stessi.

Possono essere membri dell'Associazione solo persone fisiche, enti territoriali o autorità locali, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'art. 1, comma 3, della L. n. 196 del 2009, situati nel territorio del Comune in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

Possono essere membri dell'Associazione anche piccole e medie imprese (PMI), a condizione che la partecipazione alla comunità energetica non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

Si precisa che gli Associati, diversi dalle persone fisiche, come sopra individuati, partecipano alla presente Associazione mediante i rispettivi legali rappresentanti p.t.

Possono essere Associati tutti coloro che si trovano in possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa di settore, codicistica, e dalle delibere di attuazione emanate dall'Autorità nazionale di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).



Relativamente agli enti pubblici questi non potranno assumere un'influenza dominante negli organi di controllo. Lo stesso vale per tutti gli altri soggetti cui tale potere di controllo risulta precluso ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 2017.

In particolare, ai sensi della presente associazione, ogni Associato deve avere un'utenza intestata che si trovi all'interno del perimetro della cabina primaria di riferimento, così come individuato ai sensi D.Lgs. n. 199 del 2021 e che nello specifico coincide con il codice AC001E01238.

In aggiunta, la Comunità di Energia Rinnovabile deve poi essere proprietaria ovvero avere la disponibilità ed il controllo di tutti gli impianti di produzione/UP facenti parte della configurazione.

Possono far parte dell'Associazione tutti i clienti finali ubicati nel perimetro sopra specificato, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito e/o particolarmente vulnerabili, ivi inclusi i produttori nel rispetto della normativa di riferimento.

L'associazione prevede diverse categorie di Associati.

Tra questi vi sono gli **Associati produttori**, vale a dire coloro che dispongono di un impianto di energia rinnovabile con punto di prelievo all'interno del perimetro della cabina primaria, il quale viene messo a disposizione della comunità energetica nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs n. 199 del 2021 così come integrato dal Decreto Ministeriale n. 414 del 2024 e le Regole Tecniche del GSE.

Vi sono poi gli **Associati consumatori**, vale a dire coloro che hanno un punto di prelievo all'interno del perimetro della cabina primaria e che, pur non avendo a disposizione un impianto che produce energia da fonti rinnovabili, mettono a disposizione le proprie utenze al fine di consentire il calcolo dell'incentivo relativo all'energia elettrica condivisa.

Gli Associati devono avere i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 117 del 2017, nonché i requisiti richiesti dall'articolo 22 della Direttiva 2018/2001, così come recepita in Italia dal D.Lgs. n. 199 del 2021 e dai relativi decreti attuativi

L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti, se non diversamente stabilito dall'Assemblea, è gratuita. È facoltà dell'Assemblea prevedere una quota associativa proporzionata per coprire i costi di funzionamento dell'Associazione.

Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve:

- presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sulla quale decide il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli Associati, con contemporaneo versamento della quota associativa, ove prevista.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate da chi dispone della responsabilità genitoriale.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30



giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso: non è ammessa la categoria di soci temporanei.

Può recedere l'Associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata, posta elettronica o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione. Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato.

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- per mancato versamento, ove prevista, della quota associativa per l'anno in corso;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- per venir meno dei requisiti di cui al presente articolo dello Statuto;
- per morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- per esclusione, tra cui i casi di indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- coloro che perdono i requisiti richiesti per i membri delle comunità energetiche rinnovabili, ai sensi del D.lgs. n. 199 del 2021 e relativi provvedimenti attuativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'Associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che ne giustifichi l'esclusione. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea degli Associati che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Il socio escluso o che receda non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Il numero degli Associati è illimitato.

La Comunità è autonoma ed ha una partecipazione aperta e volontaria.

Articolo 6. - Diritti e doveri degli Associati

Tutti gli Associati hanno parità di diritti e doveri.

L'Associazione è organizzata secondo il principio generale di democraticità e di assenza di discriminazione tra gli Associati.

In particolare, ogni Associato ha diritto ad un voto.

Gli Associati dell'Associazione hanno il diritto di:

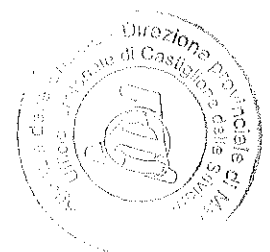
- eleggere gli organi sociali, anche quelli eventuali, e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 117 del 2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico



finanziario e consultare i verbali;

- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- mantenere il diritto di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica;
- partecipare alla redistribuzione di quanto ottenuto dalla Comunità energetica a titolo di incentivo così come previsto ai sensi del D.Lgs. n. 199 del 2021, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 2023, in vigore dal 24 gennaio 2024, della Delibera Arera n. 727 del 2022, con cui è stato approvato Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD), così come integrato dalla Delibera Arera n. 15 del 30 gennaio 2024, e delle Regole Tecniche GSE entrate in vigore dal 23 febbraio 2024, assicurando in ogni caso, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. g), del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, in vigore dal 24 gennaio 2024, che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'All. 1 del medesimo decreto, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. Il presente diritto si realizza per il tramite di un rapporto di mandato in essere tra il socio e l'Associazione finalizzato alla lotta contro la povertà energetica;
- recedere in ogni momento dalla presente configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi equi e proporzionati concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- partecipare alla redistribuzione del contributo di valorizzazione ARERA;
- avere accesso in maniera preventiva, completa ed adeguata ad informativa, così come indicato ai sensi dell'art. 3, par. 2, lett. g), del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, in vigore dal 24 gennaio 2024, sui benefici loro spettanti e derivanti dalla Tariffa Premio prevista all'art. 4 del decreto sopra menzionato. Tale obbligo di informativa è a carico del soggetto referente;
- richiedere al Presidente la possibilità di visionare i libri sociali e, ove necessario, estrarre copie;
- deliberare, anche mediante appositi regolamenti, sull'utilizzo degli importi disciplinati ai sensi del D.Lgs. n. 199 del 2021 e del contributo di valorizzazione ARERA, nonché sugli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica dai provvedimenti attuativi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette o per la destinazione degli importi stessi ad iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area in cui opera la Comunità.

Gli Associati danno mandato alla Comunità ai fini della richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa (referente). Gli Associati nominano la Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 199 del 2021 e dalla Delibera Arera n. 727 del 2022, così come integrata dalla Delibera Arera



n. 15 del 30 gennaio 2024.

Tutti gli Associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e per fini di solidarietà;
- versare, ove prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Articolo 7. - Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli Associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Segretario;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale);

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 117 del 2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

I soggetti che non possono essere Enti del Terzo Settore, individuati dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 117 del 2017, ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, non possono esercitare un'influenza dominante, ravvisabile nella soggezione dell'associazione a direzione, coordinamento o controllo, individuabile nei casi previsti dall'art. 2359 del Codice Civile.

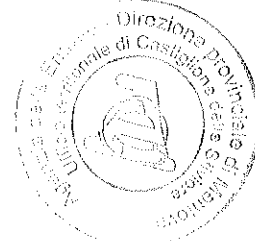
Articolo 8. - L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati; le sue decisioni vincolano tutti gli Associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente, ove nominato. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro degli Associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.



I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, ove ciò sia possibile, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli Associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 9. - Compiti dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea deve:

- nominare e revocare i componenti degli altri organi sociali, anche quelli eventuali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sul provvedimento di esclusione degli Associati, emanato dal Consiglio Direttivo, ove questi lo contestino nei modi, forme e tempi, stabiliti dall'art. 6 del presente Statuto;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare regolamenti attuativi dei lavori assembleari;
- approvare regolamenti relativi all'esecuzione dell'oggetto sociale;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- deliberare, anche mediante appositi regolamenti, sull'utilizzo degli importi disciplinati ai sensi del Decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché sugli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica dai provvedimenti attuativi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette o per la destinazione degli importi stessi ad iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area in cui opera la Comunità.
- nel caso in cui venga meno un componente dell'organo di amministrazione deliberare sulla sua sostituzione.

Articolo 10. -Assemblea ordinaria degli Associati

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega.



L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di massimo 1 delega.

È ammessa, ove sia possibile, l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 11. -Assemblea straordinaria degli Associati

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. Le modalità di convocazione dell'assemblea straordinaria sono quelle disciplinate dall'articolo 8 del presente Statuto.

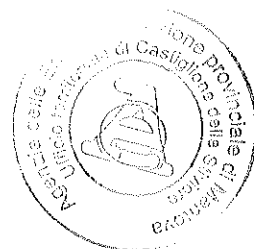
Articolo 12. - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea degli Associati o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli Associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative e predisporre le formalità amministrative necessarie;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- nominare al proprio interno un Presidente ed un Vicepresidente, quando a ciò non ha provveduto l'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 membri eletti dall'Assemblea tra gli Associati, per la durata di 3 esercizi e sono rieleggibili. Tutti i membri uscenti si intenderanno automaticamente ricandidati, salvo loro diversa comunicazione. In caso di mancanza di uno o più componenti quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.



Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere necessariamente persone fisiche.

Ai membri del Consiglio Direttivo si applicano le norme di incompatibilità così come previste ai sensi dell'art. 2382 del Codice civile, dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000 o del conflitto di interessi ex articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o a più dei suoi componenti specifici poteri di firma e di rappresentanza dell'Associazione.

Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza.

Articolo 13. - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno; coordina le attività dell'Associazione.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea degli Associati, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea degli Associati per l'elezione del Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e le riunioni del Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta, al pari di ogni eventuale consigliere delegato di specifici poteri.

Il Vicepresidente, ove nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

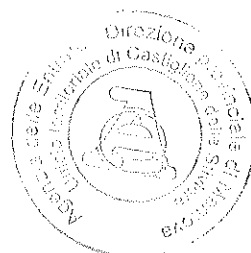
Articolo 14. - Segretario

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Segretario, salvo che sia nominato direttamente dall'Assemblea degli Associati, e dura in carica per l'intera durata del Consiglio Direttivo.

Il Segretario:

- organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati, secondo le indicazioni del Presidente;
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati;
- svolge gli eventuali altri compiti che gli vengono assegnati dal Presidente.

Articolo 15. - Organo di controllo



L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117 del 2017.

Ai sensi dell'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile il componente unico deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, collegialmente o individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai membri del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

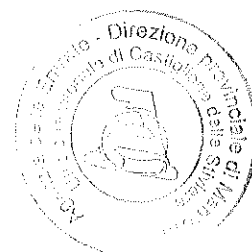
Articolo 16. - Organo di Revisione legale dei conti

È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro dei revisori legali e viene nominato in presenza degli obblighi di legge.

Articolo 17. - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi previsti dal d.lgs. n. 199 del 2021, i contributi ARERA, ivi comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili con il pagamento degli incentivi;
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari rilasciati da parte di associati e non associati;
- rendite patrimoniali;
- contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali;
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117 del 2017, purché consentite, secondarie e strumentali;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117 del 2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56, comma 1, del D.Lgs. n. 117 del 2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. n. 117 del 2017.



L'Associazione può prevedere che gli incentivi riconosciuti agli impianti a fonti rinnovabili di proprietà della Comunità o dalla stessa detenuti o comunque utilizzati siano devoluti all'Associazione per il pagamento, anche parziale, delle bollette degli associati.

Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione agli associati di quota parte degli incentivi volti al pagamento, anche parziale, delle bollette degli associati.

Articolo 18. - I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 19. - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 117 del 2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Non costituisce in alcun modo distribuzione degli utili la ripartizione dell'incentivo economico erogato dal GSE al fine di poter contrastare la povertà energetica, allorché distribuito tra i soci della presente associazione; lo stesso vale per il contributo di valorizzazione ARERA, poiché tale attribuzione viene effettuata attraverso un mandato conferito dagli associati all'Ente Cer, nel perseguimento dell'interesse generale.

Articolo 20. - Bilancio di esercizio e Bilancio sociale

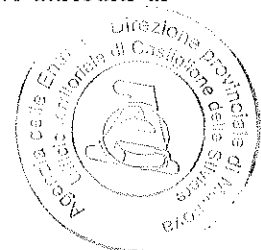
I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. n. 117 del 2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio, nella forma prevista dalle disposizioni vigenti, è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria degli Associati entro centocinquanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117 del 2017.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea degli Associati, è depositato entro il 30 giugno di ogni anno nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura dall'Organo di amministrazione.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai



componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, agli eventuali dirigenti, nonché agli Associati.

Articolo 21. - Le convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche, di cui agli articoli 55 e 56 del D.Lgs. n. 117 del 2017, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Qualsiasi rapporto tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche devono realizzarsi nei limiti di quanto stabilito dalla legge e dal D.Lgs. n. 117 del 2017.

Articolo 22. - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 117 del 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità.

I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'Associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato.

I rapporti di lavoro devono attenersi alle modalità previste dal D.Lgs. n. 117 del 2017 e ad ogni altra previsione normativa.

Articolo 23. - Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee degli Associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro dell'organo di controllo
- e) il libro di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo mentre i libri di cui alle lettere successive sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli Associati hanno diritto di esaminare tutti i libri dell'Associazione, compresi quelli di cui alle lett. da a) ad e), ai sensi dell'art. 15, comma 3, Dlgs 117/2017, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata



dall'organo competente che deve evadere entro 15 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, l'Associato può proporre ricorso entro 30 giorni.

L'Assemblea degli Associati deve deliberare nella prima convocazione utile.

Articolo 24. - Responsabilità ed assicurazione degli associati

Gli Associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117 del 2017.

Articolo 25. - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117 del 2017.

Articolo 26. - Tesoriere

Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione di insediamento, elegge al suo interno un Tesoriere, con il compito di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo.

L'incarico di Tesoriere è compatibile con le cariche di Presidente e di Segretario dell'Associazione.

Il Tesoriere dell'Associazione ha l'obbligo di incassare, custodire ed amministrare tutte le movimentazioni di cassa a favore dell'Ente e di effettuare tutti i pagamenti dallo stesso ordinati.

L'attività del Tesoriere avrà per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e in particolare la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dalle medesime ordinate, oltre alla custodia di titoli e valori, nonché gli altri adempimenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dall'Atto costitutivo.

Il Tesoriere ha inoltre l'obbligo di registrare tutte le operazioni di cassa nell'apposito giornale.

Il Tesoriere svolge il servizio con procedure informatizzate utilizzando programmi compatibili con quelli di contabilità in uso presso l'Ente durante la vigenza della sua carica.

La durata della carica del Tesoriere è strettamente collegata a quella del Consiglio Direttivo.

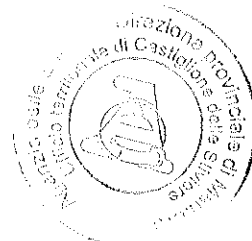
Al termine della sua carica il Tesoriere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al soggetto subentrante di tutti i valori detenuti in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare la consegna di: carte, registri, stampati, sistemi informativi, e quant'altro affidatogli in custodia od in uso, dall'Ente.

Articolo 27. - Disposizioni finali

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione od interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, il Foro competente sarà quello di Mantova.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché alle norme previste dal Codice del Terzo Settore.

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle



preleggi al Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Gli Associati



Roberto Zecchiell.

